



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 115 del 18-06-2021

Oggetto: Sisma 2016 O.C.S.R. n. 104/2020 e ss.mm.ii. Determinazione a contrarre semplificata per l'affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la verifica della progettazione definitiva-esecutiva relativa all'intervento di "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A LATO DEL CAMPO SPORTIVO" all'ing. Marco Cruciani. CUP: G35F21000400001 CIG: Z3232D5804

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di giugno nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

Considerato che:

- Con O.C.S.R. n. 104 del 29/06/2020, recante *“Modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 9-undecies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti”* il Comune di Petriolo è stato ammesso a contributo per la cifra complessiva di 200.000,00€ ripartita su tre interventi;
- A seguito di richiesta da parte del Comune di Petriolo in data 26/03/2021 prot 1582, il Servizio tecnico per gli interventi ai fini della ricostruzione, con nota del 29/03/2021 prot. CGRTS-0009407 a firma del responsabile del procedimento dott. Francesco Santini, autorizzava la modifica delle proposte progettuali presentate a valere sul contributo complessivo di 200.000,00€ per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) Riparazione danni sisma, riqualificazione e valorizzazione del “Museo Diego De Minicis” – finanziamento per un importo di 49.162,45€ rispetto ad un importo complessivo dell’intervento di 329.985,38€;
 - 2) Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo – ripristino delle condizioni di sicurezza di una scarpata nei pressi del campo sportivo – finanziamento per un importo di 150.837,55€;

Richiamati:

- la determinazione del responsabile del settore LL.PP. e Manutenzioni n. 72 del 24/05/2021 con la quale è stato aggiudicato in via efficace all’operatore economico ing. Andrea Repupilli l’appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento di “Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo”;

Atteso che è necessario acquisire il servizio di verifica della progettazione definitiva-esecutiva ai fini della validazione e successiva approvazione del progetto di “Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo”;

Visto che:

- l’art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” recita *“Ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. L’affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto.”*;

Atteso che:

- il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione;
- il personale dell’Ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del decreto legge 189/2016 è costituito da n. 2 tecnici laureati, di cui n. 1 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale, i quali:

- non risultano avere competenze ed esperienze adeguate in materia di progettazione strutturale ed impiantistica necessarie per l'intervento in argomento, oltre che in materia di acustica, prevenzione incendi e geologia;
- risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi di autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;

Accertata, quindi, l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

Valutato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189 del 17/10/2016;

Preso atto che sono stati predisposti dall'ufficio tecnico settore LL.PP. e Manutenzioni i seguenti elaborati relativi al servizio SIA riferito all'intervento in oggetto, quivi allegati quale parte integrante e sostanziale:

- **Relazione tecnico-illustrativa;**
- **Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;**
- **Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;**

I suddetti elaborati sono stati redatti ipotizzando, in via provvisoria, il seguente quadro complessivo del progetto di fattibilità tecnico-economica:

QTE	
Totale Lavori a misura	85.000 €
Totale somme a disposizione	65.837,55 €
Iva sui lavori (22%)	18.700,00 €
Spese tecniche relative alla progettazione, CSP, direzione lavori, CSE (4% compreso)	24.682,64 €
Spese tecniche geologo (4% compreso)	1.675,61 €
Spese tecniche verifica progettazione (4% compreso)	3.732,37 €
Iva spese tecniche (22%)	6.619,94 €
Incentivi tecnici 2%	1.700,00 €
Imprevisti	4.250,00 €
Sondaggi, prove sui materiali	4.476,99 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	150.837,55 €

Dato atto che:

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice;
- l'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/017 dispone che *“Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono*

finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione.”;

- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, occorre fare riferimento all'articolo 24 del Codice;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico "Capitolato descrittivo e prestazionale" considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli importi dell'incarico da affidare, riassunti nel prospetto che segue:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1.794,41€
b.III) VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1.794,41€
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	3.588,82€

- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente **tabella A:**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	0,45	15.000,00	20,4110112700%
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.</i>	0,95	70.000,00	14,5334910800%
Totale				85.000,00	
Percentuale forfettaria spese				25,00 %	

- l'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pertanto pari a **€ 3.588,82**, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

Dato atto che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvvisionamento tramite MePA;

Considerato che essendo l'importo del servizio S.I.A. in questione inferiore a 40.000€, non sussiste l'obbligo di inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e nel relativo elenco annuale;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge D.L. n. 189/2016, secondo cui:

“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al

limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

Richiamato il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge 55/019, come modificato dall'art. 8, comma 7, dl 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, fino al 31/12/2021, non trova applicazione il disposto dell'art. 37, comma 4, del Codice, secondo cui *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”*

Ritenuto, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

Visto che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere la verifica del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di “Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo”;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
- la forma del contratto viene individuata nella corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto del S.I.A. oggetto di affidamento ammonta ad € 3.588,82 (euro tremilacinquecentoottantotto/82), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);
- il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Comune di Petriolo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi, ecc);

Considerato che:

- l'art. 2, comma 2-bis del decreto legge, modificato dall'art. 1-bis del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 prevede che *“l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici [...], per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.”*;
- l'art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 dispone che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni estende l'applicazione delle disposizioni emergenziali anche alle gestioni commissariali finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici;
- l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/2020, recita *“Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.”*;
- con Circolare commissariale prot. CGRTS 2594 del 27/01/2021 ad oggetto *“Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di Semplificazione 76/2020”*, viene chiarito al paragrafo 8 che *“al fine di garantire un'omogeneità di interpretazione da parte dei soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, si richiama la necessità di attuare il disposto dell'art. 3, terzo comma, dell'ordinanza n.109/2020, affidando i servizi di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore alla soglia di valore di settantacinquemila euro e fino alla soglia di valore comunitaria, attraverso procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.2, comma 2-bis del decreto legge n.189/2016.”*;

- con decreto “Milleproroghe 2021”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserita la seguente lettera a-bis): *“nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016”.*

Ritenuto di confermare la scelta della rinuncia alla procedura accelerata in quanto si preferisce procedere ai sensi dell'art 2, comma 2-bis del decreto legge, trattandosi di un modello negoziale decisamente più rapido, a fronte del micro-sistema derogatorio relativo all'utilizzo del criterio del minor prezzo per l'intero sotto soglia comunitario, vieppiù perché consente un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando in base all'art. 14, comma 3-bis del medesimo decreto, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di avvalersi, alla luce del principio di cui all'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni, delle deroghe previste dal medesimo decreto per i contratti sotto soglia, in particolare di quella consentita dall'art. 1, comma 3 in materia di esclusione automatica che permette di ridurre i tempi di affidamento del servizio;

Valutato pertanto che trattandosi di servizio di importo inferiore a 150.000€, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto lgs. 76/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 120/2020 e, dunque, a mezzo di **affidamento diretto** scegliendo operatori disponibili tra quelli regolarmente iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, con applicazione del **principio di rotazione** nella scelta degli stessi relativamente sia agli inviti che agli incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori eseguiti per il Comune di Petriolo inerenti la ricostruzione sismica. A riguardo si distinguono tre fasce di affidamenti di cui si terrà conto per l'applicazione del principio della rotazione:

- incarichi inferiori a 40.000€;
- incarichi superiori ed uguali a 40.000€ ed inferiori a 150.000€;
- incarichi superiori ed uguali a 150.000€ ed inferiori alla soglia.

Valutato altresì di consultare operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di IDONEITA' PROFESSIONALE:

1. **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
2. **I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;**
3. **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto;

Valutato altresì di consultare operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA:

4. **Fatturato globale medio annuo** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di richiesta di preventivo informale per un importo non inferiore ad € **3.588,82**, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità

strutturale;

in alternativa al fatturato **Copertura assicurativa contro i rischi professionali** per un massimale non inferiore ad € 500.000,00;

Valutato altresì di consultare operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE:

5. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di richiesta di preventivo informale relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella tabella A precedentemente riportata.

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 76/2020 integrato, relativamente alle aree del cratere, dal decreto "Milleproroghe 2021", di effettuare un affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" fino "al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto legge n. 189 del 2016";
- b) ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in quanto le statuizioni risultanti dalle sentenze CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18 e 27/11/2019, causa C-402/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto espressamente previsto dal richiamato articolo 31 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i servizi in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- d) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della richiesta di preventivo;
- e) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di preventivo:
 - di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - di attestare di non aver superato e di non superare, nemmeno con la partecipazione alla presente procedura, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 33/017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.G. n. 103/020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza e di non superare i limiti ivi consentiti;

Individuato nella persona dell'Ing. Enrico Storani, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice, che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del medesimo Codice;

Sentito informalmente un operatore economico tra quelli regolarmente iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" che non risulta affidatario o

invitato a produrre offerta per incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori eseguiti per il Comune di Petriolo inerenti la ricostruzione sismica per la fascia di importo relativa al presente affidamento, e che risulta in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e speciale per i quali è possibile affidare l'incarico per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo", come di seguito riportato:

1. Ing. Marco Cruciani iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata matricola n° A654, codice fiscale: CRCMRC61L17E783T – Partita IVA: 01374290433, con studio professionale in Monte San Giusto (MC) – 62015 – Via Verdi n.15;

Assunta al protocollo la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice a firma del professionista interpellato e l'offerta espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo stimato per l'espletamento del servizio in oggetto, come di seguito riportato:

1. Prot. n.3424 del 17/06/2021 a firma dell'ing. Marco Cruciani il quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 58,51%;

Considerato che l'offerta prodotta risulta congrua e rispondente alle esigenze dell'amministrazione, è possibile procedere ad affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a-bis) del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il servizio in oggetto all'Ing. Marco Cruciani iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata matricola n° A654, codice fiscale: CRCMRC61L17E783T – Partita IVA: 01374290433, con studio professionale in Monte San Giusto (MC) – 62015 – Via Verdi n.15 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 58,51%, comportante il seguente importo contrattuale:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Ribasso	Compenso (compreso 4% escluso iva)	IVA esente
b.II) VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1.794,41€	58.51%	1.092,00€	
b.III) VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1.794,41€	58.51%	1.092,00€	
TOT prestazioni da affidare	3.588,82€		2.184,00€	

Viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti?”*;

Acquisito il modello di dichiarazione DGUE dell'operatore economico ing. Marco Cruciani con studio in Monte San Giusto (MC) resa ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 53 comma 13-ter del D. lgs. n. 165/2001 circa l'inesistenza dei motivi di esclusione all'esecuzione di contratti con la pubblica amministrazione;

Dato atto che le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”* e che pertanto, per ciascun anno solare, si procederà ad effettuare una quota significativa di controlli a campione, in relazione agli affidamenti diretti operati, in attesa della redazione di un apposito regolamento;

Dato atto che, secondo l'articolo 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018, sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle

verifiche disposte ed in particolare;

- Controllo effettuato sul **casellario informatico ANAC** in data 18/06/2021, da cui è risultato che non ci sono annotazioni a carico dell'operatore economico ing. Marco Cruciani di Monte San Giusto (MC);
- Valutato che il contratto di cui trattasi non prevede l'acquisizione della documentazione antimafia in quanto l'attività oggetto dell'incarico ha un importo complessivo non superiore a 150.000 euro e non rientra tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come definito nell'art. 53 della Legge n.190 del 6/11/2012 e smi;
- **INARCASSA** Certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa n. 1507609;
- Valutato che l'operatore economico ing. Marco Cruciani di Monte San Giusto (MC) ha eseguito un servizio di fornitura analogo conseguendo risultati congrui ed adeguati;

Considerato che si potrà procedere pertanto alla stipula del contratto di aggiudicazione del servizio con l'operatore economico ing. Marco Cruciani di Monte San Giusto (MC), mediante lo scambio di apposita lettera commerciale;

Dato atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 104/2020 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- l'Ordinanza commissariale n. 104/2020;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

Richiamato il Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2021, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità dell'Ufficio Tecnico del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Petriolo;

Atteso che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, deve essere espresso obbligatoriamente da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, attraverso apposito parere, che, per quanto di propria competenza, quivi si rilascia;

Acquisito il visto di regolarità contabile da parte del funzionario responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente attestante la relativa copertura finanziaria secondo quanto disposto agli artt. 147-bis e 153 del decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) di **approvare** di documenti predisposti dall'ufficio tecnico settore LL.PP. e Manutenzioni i seguenti elaborati relativi al servizio SIA riferito all'intervento in oggetto, quivi allegati quale parte integrante e sostanziale:
 - **Relazione tecnico-illustrativa;**
 - **Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;**
 - **Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;**
- 3) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto per importi di SIA inferiori a 150.000 euro, fino al termine dalle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del d.l. n. 189/2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 comma 8 del decreto legislativo n.50/2016 e all'art. 1 comma 2 lett. a) e a) bis del d.l n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e modificato dal decreto "Milleproroghe 2021" convertito, con modificazioni, dalla legge n.21/2021;
- 4) di **affidare** i "**Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva relative all'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo"**", all'ing. Marco Cruciani iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata matricola n° A654, codice fiscale: CRCMRC61L17E783T – Partita IVA: 01374290433, con studio professionale in Monte San Giusto (MC) – 62015 – Via Verdi n.15 per un importo pari a **€ 2.100,00** (euro duemilacentotrenta/00) al netto di oneri previdenziali ed IVA esente;
- 5) di **confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

- 6) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 7) di **dare atto** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice è l'Ing. Enrico Storani, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G35F21000400001;
 - il Codice Identificativo Gara C.I.G. assegnato mediante procedura telematica dal sito dell' ANAC è il seguente: Z3232D5804;
- 8) di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 104/2020 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
- 9) di **assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	2610	Descrizione			
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z3232D5804	CUP	G35F21000400001
Creditore					
Causale	lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A LATO DEL CAMPO SPORTIVO"				
Modalità finan.	O.C.S.R. n. 104/2020				
Imp./Pren. n.	185/2021	Importo	2.184,00€	Frazionabile in 12	

- 10) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b), dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e la progettazione, di importo inferiore a 100.000,00 euro, rientra tra quelle esonerate dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità, da parte dell'ANAC;
- 11) di **dare atto** che, non essendo i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA, il contratto verrà stipulato, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 ed art. 83 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00€, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;

- 12) di **dare atto** che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n.136/2010, così come modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
- il contraente assume obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
 - il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
 - i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
 - eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno prontamente comunicate per iscritto dal contraente;
- 13) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 14) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 15) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 16) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- 17) di **dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Impegno n. 185 del 27-08-2021 di euro 2.184,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DE ANGELIS STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-08-2021 al 12-09-2021
li, 28-08-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA